



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 1 del 02/01/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE – TRASMISSIONE DEI CALENDARI MENSILI

SINDACO

- Premesso che** ai sensi dell'art.4 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 il Sindaco esercita le altre *funzioni attribuitegli quale autorità locale* nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- Vista** la Legge n.833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale *costituente il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini;*
- Considerato** che il servizio di *Continuità Assistenziale* opera all'interno delle Aziende Sanitarie Provinciali negli orari non coperti dal Medico di Assistenza Primaria;
- Ritenuto** necessario assicurare la continuità dei servizi sanitari e assistenziali primari;
- Considerato** che l'Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio, non ha mai trasmesso a questo Ente il calendario delle presenze sul territorio del servizio di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale;
- Considerato** che dei recenti e continui disservizi al punto di continuità assistenziale territoriale, l'Ente non è stato messo preventivamente a conoscenza in modo da poter pianificare e concertare qualsiasi soluzione;
- Considerato** che la pianificazione dei superiori servizi è necessaria al fine di garantire i servizi assistenziali e sanitari nel territorio Comunale;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio di trasmettere con cadenza quindicinale il Calendario dei medici del Servizio di Continuità Assistenziale Territoriale e ogni eventuale variazione dello stesso, inviandolo all'Area Amministrativa di questo Ente e per conoscenza all'Ufficio di Polizia Municipale.

DISPONE

Che fatte salve le eventuali sanzioni penali, in caso di violazione della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art.7 bis del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima

diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet www.comune.casteldiudica.ct.it e inviando copia della presente ordinanza all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, al Distretto Socio Sanitario di Palagonia e al Comando della Polizia Municipale che provvederà altresì alla notifica.

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
Dott. Gesualdo Schillaci

Castel di Iudica, 02/01/2023

Sindaco
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.